



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

Prot.: [come da signature]/la

Torino, [data come da signature di protocollo]

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 23.7.1980 n. 384, della rivendita vacante ordinaria **n. 5 del Comune di LANZO TORINESE (TO) con annessa ricevitoria lotto n. TO2087/TO1994**, da ubicare nella zona così delimitata:

“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI IN VIA TORINO AI NUMERI CIVICI 24, 26/A, 40/B E 48 – COMUNE DI LANZO TORINESE (TO)”.

L'Ufficio, visto l'esito infruttuoso della gara di cui all'avviso pubblicato in data 15/04/2024 per l'assegnazione della rivendita vacante ordinaria **n. 5 del Comune di LANZO TORINESE (TO) con annessa ricevitoria lotto n. TO2087/TO1994**, ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al migliore offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b), della citata legge.

Al riguardo si comunica che la **misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio è stabilita in € 40.621,00 (Euro Quarantamilaseicentoventuno/00).**

I - Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita suindicata nonché alla raccolta delle giocate del lotto.

L'appalto avrà la durata di anni nove.

Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso l'Ufficio dei Monopoli appaltante

II – Aggiudicazione

L'appalto della rivendita sarà aggiudicato a chi avrà offerto la somma di denaro più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata.

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

10134 TORINO, Corso Sebastopoli, 3

Telefono +39 011 0369275

Documento con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993
monopoli.torino@pec.adm.gov.it / monopoli.torino@adm.gov.it

ADM.UMTO.REGISTRO UFFICIALE.0030066.17-07-2024-U

III - Norme per partecipare alla gara

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta, questa, redatta in maniera chiara e leggibile su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita ordinaria n. n. 5 del Comune di LANZO TORINESE (TO) con annessa ricevitoria lotto n. TO2087/TO1994"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta Corso Sebastopoli n. 3 – 10134 TORINO, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12/09/2024.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in unica soluzione all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a **mt. 300** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo che si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Inoltre l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23/7/1980, n. 384, e che rimuoverà, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli art. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/1957.

Nella medesima offerta dovrà dichiarare di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i 6 mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione, e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica, e che sarà dichiarato decaduto qualora sussistano violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione, a proprio carico, d'importo superiore a quello previsto dall'art.

94, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, salvo regolarizzazione delle stesse, intendendosi per regolarizzazione il pagamento integrale del debito, l'esistenza di un piano di rateazione regolarmente onorato, l'applicazione degli altri istituti di diritto tributario previsti dalla normativa.

All'offerta dovrà essere allegato a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, un deposito provvisorio da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con la seguente causale: costituzione del deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita di generi di monopolio n. 5 del Comune di LANZO TORINESE (TO) con annessa ricevitoria lotto n. TO2087/TO1994, per l'ammontare di € 2.031,05 (Euro Duemilatrecentuno/05) da non inserire nella busta contenente l'offerta pena l'esclusione dalla gara.

Il versamento per costituire il deposito provvisorio si può eseguire con le seguenti modalità:

- I. in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia di Torino in via dell'Arsenale n. 8, utilizzando la distinta di versamento mod. 125 T;
- II. mediante bonifico, indicando il seguente IBAN **IT62U0100003245114400000001** e riportando nella causale quattro gruppi di informazioni, separati tra di loro da uno spazio con l'ordine di seguito indicato:
 1. cognome e nome su un numero massimo di 26 caratteri;
 2. codice identificativo dell'amministrazione cauzionata: **CBOAH9**;
 3. codice identificativo del versamento: **656004**;
 4. codice fiscale del depositante (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

Si precisa che, se il versamento è stato effettuato in contanti, occorre allegare quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia, se con bonifico, occorre allegare la ricevuta di eseguito bonifico rilasciata dalla Banca con l'avvertenza che non è sufficiente il solo ordine di bonifico.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293 ovvero nella situazione contemplata dall'art. 5 della Legge 23/7/1980, n. 384.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario **entro il termine perentorio di 30 giorni** dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

- a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistica-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale;
- b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale pari ad € 1.244,81 a garanzia del contratto d'appalto della rivendita, ed a € 6.500,00 a garanzia del contratto d'appalto della ricevitoria lotto, nonché polizza assicurativa per incendio, furto e rapina a garanzia degli incassi delle giocate del lotto pari ad € 1.621,85;
- c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 Accise/Monopoli;
- d) attestazione di versamento di € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14) previsto, ai sensi dell'art. 41 della legge 23/12/2000, n. 388, per ogni terminale installato, da effettuare mediante F24 Accise;
- e) entro 6 mesi successivi all'aggiudicazione dovrà conseguire il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122 e impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all' Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio dei Monopoli l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22/12/1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074, nella Legge 23/7/1980, n. 384, nonché nel Capitolo d'onori per l'appalto delle rivendite e tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della rivendita.

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti al contratto, utilizzando il mod. F24 Accise/Monopoli.

VII – Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293.

Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio dei Monopoli, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio dei Monopoli;

d) nei 6 mesi successivi all'aggiudicazione non abbia conseguito il certificato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122;

e) venga accertata la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 94, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non regolarizzate, come sopra precisato.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro, l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PACELLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1

MODELLO DELL' OFFERTA
(da riprodurre su carta da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....
nato a.....il.....(C.F.....)
residente nel Comune di.....in via.....
.....n°.....Tel.....

PEC.....mi impegno ad assumere in appalto, per **nove anni**, l'esercizio della rivendita generi di monopolio **n. 5 del Comune di LANZO TORINESE (TO) con annessa ricevitoria lotto n. TO2087/TO1994**, sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di €.....(€.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Via n..... del Comune didove intendo ubicare la rivendita suindicata, di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957 n. 1293 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge 23.7.1980 n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge 22.12.57 n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i 6 mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione ed impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e che sarò dichiarato decaduto qualora sussistano violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 94, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, salvo che siano stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro.

Data

Firma

(l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità della domanda stessa).

ALLEGATO 2

(cause di esclusione e incompatibilità)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza dell'unione europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione del registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico: E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi dell'art.5 della legge 23 luglio 1980 n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.